

COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
UFFICIO DIRIGENTE AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

Determinazione Dirigente n° **558** del **08/06/2015**

Oggetto: **CONCESSIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FINANZA DI PROGETTO NEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 278 DEL D.P.R. 207/2010 – REVOCA DETERMINA A CONTRATTARE**

IL DIRIGENTE

- Premesso che l'art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l'art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 30/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2014, della relazione tecnica previsionale e programmatica, del Bilancio pluriennale 2014/2016";
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n° 138 del 05/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2014 composto di "PEG finanziario" e "Piano delle performance";
- Vista la Determinazione a contrattare n. 1.210 del 10/11/2014 con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica Territorio Ambiente attivava la procedura di gara per la "Concessione di Servizio per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici del Comune di Senigallia, ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010" con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010;
- Considerato che la gara di appalto per la concessione è stata posta in appalto in regime di finanza di progetto nei servizi ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. 207/2010 sulla base della proposta formulata da CPL Concordia Soc. Coop., con sede legale in Concordia s/S (MO) Via A. Grandi, 39 e che detta proposta, elaborata come da studio di fattibilità posto a base di gara, è stata dichiarata di pubblico interesse con D.G.M. n. 63 del 15/04/2014.
- Considerato che in data 24/4/2015 la Prefettura di Modena ha emesso il provvedimento prot. 23741/2015/Antimafia/white list del 24/4/2015 a mezzo del quale ha escluso dalle proprie "white list" la citata impresa proponente;
- Considerato che detta esclusione riguarda ed ha effetto sulla "*esecuzione dei contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione ovvero di completamento, di cui la Azienda è titolare, con la contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa*".
- Considerato che il suddetto provvedimento Prefettizio si conclude precisando che lo stesso ha valore

di interdittiva antimafia;

- Considerato che la procedura di gara è stata avviata su proposta CPL Concordia, poi dichiarata Promotore, e che la gara è in corso di svolgimento con riferimento all'esame tecnico delle offerte;
- Considerato che l'art. 10, comma 2, del d.P.R. 252/1998 prevede: "Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni."
- Valutato il venir meno il requisito di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione generato dal provvedimento emesso dalla Prefettura di Modena a carico dell'impresa qualificata Promotore CPL Concordia;
- Valutato che il venir meno del Promotore inficia il prosieguo della gara in corso in quanto non è più possibile seguire interamente la procedura di affidamento prevista dalla specifica normativa e pertanto esperire compiutamente e legittimamente l'intera procedura di gara;
- Considerato il venir meno delle condizioni di Pubblico Interesse direttamente connesse alla proposta formulata dal Promotore CPL Concordi Soc. Coop. , con sede legale in Concordia s/S (MO), Via A. Grandi, 39;
- Valutato che, con l'esclusione dalla gara del Promotore rimane in gara una sola impresa partecipante e ciò non consente all'Amministrazione né lo svolgimento di una corretta analisi comparativa delle offerte, né idonea garanzia di poter individuare le migliori condizioni di mercato;
- Ritenuto che il concorrente al Pubblico Appalto deve, *ex lege*, mantenere senza soluzione di continuità le caratteristiche di qualificazione generale idonee ad interloquire con la Pubblica Amministrazione;
- Considerato che l'interdittiva antimafia nei confronti del Promotore impedisce, di fatto, il prosieguo della gara di appalto facendo venir meno, in itinere, le condizioni di legittimità dell'intera procedura. La fase precontrattuale è infatti "procedimentalizzata" e rigorosamente disciplinata dalla legge in ragione non solo dell'interesse pubblicistico connesso alla prestazione oggetto del contratto in fieri, ma anche e soprattutto di evidenti esigenze di trasparenza e imparzialità. In particolare non risulta più possibile rispettare la procedura definita dal disciplinare di gara (*lex specialis*) con particolare riferimento al capitolo "operazioni di gara" (cfr. disciplinare di gara pag. 18 e 19);
- Considerato che la revoca d'ufficio di una gara d'appalto, intervenuta (come nel caso di specie) prima dell'aggiudicazione definitiva e quindi su atti endoprocedimentali, non richiede una specifica motivazione dell'interesse pubblico, giustificandosi - *ex se* - in base alla sola dichiarata sopravvenuta inopportunità o riscontrata esistenza di vizi di legittimità (in questo caso intervenuti in itinere), in difetto di qualsiasi effetto di consolidamento dei risultati della gara;
- Valutato che non risulta necessaria la comunicazione di avvio del presente procedimento, di revoca d'ufficio, in quanto esso afferisce un atto endoprocedimentale;
- Visto l'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei Servizi

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI REVOCARE**, ai sensi del comma 1 dell'art.21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, la determina a contrattare n.1210 del 10/11/2014 ed ogni altro atto assunto in conseguenza della stessa;
- 3) **DI REVOCARE**, con effetto immediato, il procedimento attivato per la stipula del contratto relativo alla

“Concessione di Servizio per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici del Comune di Senigallia, ai sensi dell’art. 278 del D.P.R. n. 207/2010”;

- 4) **DI ESCLUDERE** la comunicazione di avvio del presente procedimento per le motivazioni espresse in premessa;
- 5) **DI DARE MANDATO** all’Ufficio UGEI di comunicare i contenuti del presente atto alle imprese partecipanti alla gara ed ai componenti la commissione tecnica.

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

UFFICIO DIRIGENTE AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE AREA TECNICA, TERRITORIO,
AMBIENTE

()

(Ing. Gianni Roccato)